



# COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)  
Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749  
pec: [protocollo.gizzeria@asmepec.it](mailto:protocollo.gizzeria@asmepec.it)



PROT. N. 7895

GIZZERIA, 28/11/2020

## ORDINANZA SINDACALE N°180

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000, IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS". – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI GIZZERIA FINO AL 07/12/2020**

**IL SINDACO**  
**Francesco Argento**

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,

del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120

del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020 ed 84/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

#### **CONSIDERATO** che

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.258 del 18 ottobre 2020, ha apportato modificazioni al DPCM 13 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 13 novembre 2020;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 73 del 15 ottobre 2020, aveva fissato disposizioni regionali conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020, che devono essere integrate e aggiornate con il presente atto;

-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 9-22 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 58,55 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore di tale variabile risulta essere quasi quintuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile - e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio regionale;

-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,

-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate e, riguardo a particolari aspetti, devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

**RICHIAMATI** la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19

- Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "**COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena**";

**VISTA E RICHIAMATA** l'Ordinanza Regionale n. 80 del 27 ottobre 2020;

**VISTA E RICHIAMATA** l'Ordinanza Regionale n. 84 del 07 novembre 2020;

**VISTO** IL DPCM 03 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**Tenuto conto che** la Presidenza della Provincia di Catanzaro, con nota PEC pervenuta a questo comune in data 11/11/2020 e registrata al prot. n. 7515, ha trasmesso nota prot. n. 3098LT del 10.11.2020 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro ha proposto "la sospensione, a tutela della salute pubblica, dell'attività didattica in presenza delle scuole" delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado dell'intera Provincia di Catanzaro, "per un congruo periodo (almeno due settimane)";

**Rilevato che** le misure di limitazione dell'attività didattica in presenza proposta dall'ASP di Catanzaro con la nota sopra indicata venivano motivate con riferimento alla necessità di fronteggiare il "notevole ritardo (che si registrava) nella lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS-CoV2 e, pertanto, nella trasmissione dei relativi referti"; ritardo dovuto all'"incremento significativo dei nuovi casi di infezione SARS-CoV2" evidenziato dall'andamento della curva epidemiologica, e dalla "necessità di screening massivi di personale scolastico: docenti, alunni e personale ATA", dai quali derivava, peraltro, anche un significativo "ritardo nella costruzione dei contatti dei casi positivi";

**Considerato che**, in ossequio alle indicazioni impartite dall'Autorità Sanitaria, questo Ente ha emanato ordinanza sindacale n° 173 del 12/11/2020, con la quale aveva provveduto alla sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di 1° grado dell' "Istituto Comprensivo Sant'Eufemia", presenti sul territorio del Comune di Gizzeria, fino al 28 novembre 2020, sempre tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall'Autorità Sanitaria;

**Considerato** che non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte dell'Asp di Catanzaro sull'andamento della curva epidemiologica, sul ritardo nella costruzione dei contatti dei casi positivi e sui tempi di lavorazione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del SARS-CoV2, codesto Ente con nota Prot. n. 7867 del 26/11/2020 ha richiesto, a tutela della salute pubblica, di avere ulteriori indicazioni sulla proposta precedentemente comunicata dall'Asp di Catanzaro, con la nota prot.n. 3098LT del 10.11.2020.

**Considerato** che alla data odierna l'Asp di Catanzaro non ha trasmesso nessuna comunicazione in risposta alla richiesta del Comune di Gizzeria;

**Considerato**, altresì, che presso le scuole cittadine presta servizio personale proveniente da fuori del territorio comunale e da fuori provincia, per cui è veramente difficile attuare un monitoraggio ed un'attività di controllo capillare e minuziosa.

**Ritenuto opportuno** adottare, in via precauzionale, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Gizzeria;

**Ritenuto** di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell' art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamati:**

l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;

**Dato atto che**

il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di GIZZERIA

**ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale ed al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **fino al 07/12/2020 compreso**:

1. La proroga della sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Gizzeria, fino alla data del 07/12/2020, sempre tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall'Autorità Sanitaria;
2. Di rinviare alla dirigente dell' "Istituto "Comprensivo Sant'Eufemia", conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, la valutazione di procedere con l'attivazione della didattica a distanza (DAD), per i plessi ubicati nel territorio comunale di Gizzeria, ove necessaria, al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;
3. Di dare atto che è comunque fatta salva la facoltà prevista dal secondo periodo dell'art. 1, lettera s, del DPCM 3 novembre 2020, ai sensi del quale *"Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*;

**DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza;

- Alla Dirigente scolastica dell' "Istituto Comprensivo Sant'Eufemia";
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Prefettura di Catanzaro;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Gizzeria

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO  
**f.to FRANCESCO ARGENTO**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.